

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 335

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(MARONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994,
n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità
speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione
delle Forze armate e della Guardia di finanza

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La norma di cui all'articolo 1 del decreto-legge in oggetto nasce dalla necessità di evitare la paralisi dei servizi nelle prefetture a seguito di pignoramenti da parte degli uffici giudiziari dei fondi giacenti nelle contabilità speciali intestate ai prefetti per consentire la tempestiva erogazione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, prescindendo dal considerare se le stesse siano o meno competenti territorialmente all'erogazione delle citate provvidenze.

Tale problematica assume particolare rilievo a seguito del recente pignoramento delle somme giacenti sulla contabilità speciale della prefettura di Cosenza per effetto di un giudizio in materia di concessione di provvidenze economiche per invalidità civile.

Le prefetture in conseguenza di tali provvedimenti di esecuzione forzata vengono a trovarsi nella impossibilità di corrispondere stipendi, competenze accessorie e pensioni al personale della Polizia di Stato, nonchè di fronteggiare ogni altra spesa connessa al funzionamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Inoltre viene a determinarsi una disparità di trattamento tra il personale civile delle prefetture e il personale della Polizia di Stato.

Gli stipendi dei primi vengono infatti corrisposti dalle competenti direzioni provinciali del tesoro con ruoli di spesa fissa, mentre per il personale della Polizia di Stato sono liquidati con i fondi accreditati a tale fine sulle contabilità speciali delle prefetture, un procedimento più snello che permette di seguire la continua e necessaria mobilità di tale personale.

La disposizione consente di mettere sullo stesso piano gli stipendi pagati con le

diverse modalità. Infatti, nel primo caso (mandati diretti e ruoli di spesa fissa) già opera il disposto dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che garantisce l'insequestrabilità, l'impignorabilità e l'incedibilità di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

La necessità poi che i pignoramenti ed i sequestri avvengano con atto notificato al direttore di ragioneria delle prefetture è finalizzata all'individuazione della quota del fondo di contabilità speciale necessaria al pagamento degli emolumenti di cui sopra. Tale individuazione non è, invece, consentita presso la tesoreria provinciale, ove il fondo di detta contabilità è indistinto.

Una soluzione in tal senso del resto è stata sollecitata più volte dalla stessa Banca d'Italia, responsabile del servizio delle tesorerie.

La disposizione dell'articolo 2 del decreto-legge mira a consentire il riaccreditamento e il reinvestimento, analogamente a quanto già previsto per le Forze armate e per le Forze di polizia ad ordinamento militare, dei proventi delle dimissioni dei materiali fuori uso o obsoleti per le esigenze di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

* * *

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

*Decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 120 del 25 maggio 1994*

Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare i pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè di emanare disposizioni finanziarie per le Forze di polizia e per la protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza)

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di Finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato dell'ente militare nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato militare cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprechè esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari.

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.

Articolo 2.

*(Disposizioni finanziarie per la protezione civile
e per le Forze di polizia)*

1. Per le esigenze di ammodernamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi di mensa del relativo personale, alla riassegnazione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri rispettivamente interessati dei proventi derivanti da cessioni e dall'erogazione di prestazioni di beni e servizi, si provvede a norma dell'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, intendendosi sostituiti i riferimenti ivi contenuti agli organi dell'Amministrazione della difesa con il riferimento agli organi corrispondenti delle amministrazioni interessate.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI